



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori , al coordinamento della sicurezza ed a attivita' accessorie per l'intervento "Realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la Fabbrica del Carnevale e la Casa della Musica del Comune di Fano. CUP n..... CIG n. - Numero gara

Repubblica Italiana

L'anno duemila..... (201.) questo giorno (..) del mese di, avanti a me dott.ssa, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalit  elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

1) dott. Ing. Sandro Sorbini, nato a Pesaro il 22 marzo 1957, che interviene nel presente atto in qualit  di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 2 del 20 gennaio 2018 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) dott., nato a il e residente in, via, codice fiscale, il quale interviene alla stipula del presente atto

nella sua qualità di della
ditta , con sede in
Via -, giusto quanto risulta dalla
visura telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale
mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal
presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determina del Dirigente del Settore LL.PP. n. 1042 del 23.06.2016 è
stato affidato all'Arch. Italo Rota l'incarico professionale per la redazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione
del nuovo complesso Sant'Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della
musica e ostello internazionale della gioventù nell'esistente edificio nel
centro storico di Fano in Corso Matteotti.

- con deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 26.01.2017 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, in base agli elaborati
presentati dall'Arch. Rota, relativo alla realizzazione del nuovo complesso
Sant'Arcangelo, primo stralcio, per l'importo di euro 2.086.323,00.

- con Deliberazione di Giunta n. 329 del 19.07.2018 è stato approvato l' atto
d'indirizzo finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva del nuovo complesso Sant'Arcangelo previsto dalla strategia ITI
che recita : *“Il perfezionamento del progetto presuppone l'adempimento
delle fasi definitive ed esecutive che saranno affidate, unitamente alla
Direzione Lavori, tramite le ordinarie procedure previste dal*

D.Lgs.n.50/2018 secondo i principi concorrenziali fermo restando che all'Arch. Italo ROTA sarà affidato, ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera b) n.1), del Codice dei Contratti D.Lgs.n.50/2016, l'incarico per la realizzazione di n.5 installazioni artistiche da collocarsi all'interno ed all'esterno dell'edificio (che avranno il compito di esprimere l'immagine e la narrazione identificativa del ristrutturato "contenitore" e cioè quello di "casa della creatività") nonché la connessa Direzione Artistica dell'opera pubblica nel suo complesso garantendo che l'attività progettuale e della Direzione Lavori sia conforme alle finalità espressive perseguite ai sensi di quanto previsto in parte narrativa della presente deliberazione."

- con disciplinare d'incarico, stipulato mediante scrittura privata Reg. 1281 del 20.12.2018 è stato conferito all'Arch. Italo Rota l'incarico per la "Realizzazione di n. 5 installazioni artistiche e Direzione Artistica dei lavori per il nuovo complesso S.Arcangelo : Fabbrica del carnevale, Casa del Jazz e Ostello Internazionale della Gioventù";

- con determina del Dirigente del Settore LL.PP. n. 1411 del 25.07.2018 il Comune di Fano ha affidato al Dott. Ing. Franco Frezzini in qualità di Capogruppo di R.T.P., l'incarico professionale per rilievo completo, restituzione grafica ed espletamento delle verifiche di vulnerabilità sismica di "Livello 1 e Livello 2" relative all'aggregato edilizio costituito dal complesso S.Arcangelo destinato ad ospitare la fabbrica del carnevale, la casa della musica, l'ostello internazionale delle gioventù, ai sensi dell'O.P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i., del D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e dell'ulteriore normativa statale e regionale attualmente vigente nella materia di che trattasi;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 389 del 15.10.2019 sono state approvate le “*Modifiche e aggiornamento del progetto di fattibilità per la realizzazione del nuovo complesso S.Arcangelo per fabbrica del Carnevale, casa della musica e ostello internazionale della Gioventù – Primo Lotto - approvato con Delibera di Giunta n. 20 del 26.01.2017 – CUP E31B16000090005*” allegato al bando di gara del presente Servizio di Ingegneria ed Architettura.

- con Delibera di Giunta Comunale n. 412 del 31.10.2019 è stato approvato il progetto per la realizzazione di n.5 installazioni artistiche redatto dall’ Arch. Italo Rota per il nuovo complesso S. Arcangelo in conseguenza dell’incarico Reg. 1281 del 20.12.2018 ;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del... , ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, l'appalto dei servizi di che trattasi è stato inserito nel programma biennale 2019-2020 per l'affidamento dei servizi e forniture con Codice Unico Identificativo n.

- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. ____ del _____, divenuta esecutiva a termini di legge, è stato deciso fra l'altro, di avviare il procedimento per la stipula del contratto di cui trattasi prevedendo di aggiudicare l’appalto utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016 ;

- la spesa complessiva è regolarmente finanziata con imputazione alla voce di bilancio, impegni n. 2019/..... e 2020/.....;

- che con determinazione del responsabile della CUC n. ___ del _____ si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.lgs.

n.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b del D.lgs. n. 50/2016;

- che il bando di gara in versione integrale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Fano dal _____ al _____;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE del ____ – _____ e sulla GURI del _____ V serie speciale n. _____;

- che estratto del bando è stato pubblicato altresì su n. __ quotidiani;

- che non ci sono state esclusioni di offerte dalla procedura di gara in oggetto;

ovvero

- che n. ____ concorrenti sono stati esclusi e che la pubblicazione di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 è/sono state effettuate in data _____ e la/le conseguente/i comunicazione / i di cui all'art. 76, comma 5 lett b) del medesimo D.Lgs. 50/2016 sono state effettuate in data _____;

- Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Ing. Sandro Sorbini – Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano;

- il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG n. – Numero gara

- che a seguito di procedura aperta, con Determinazione Dirigenziale della CUC n. ____ del _____, immediatamente efficace ed esecutiva / efficace dal _____, l'appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato a _____, per aver presentato l'offerta qualitativamente ed

economicamente più vantaggiosa per il corrispettivo presunto di Euro _____ (diconsi euro /) al netto del ribasso del ____ % sull'importo soggetto a ribasso di Euro _____;

-- (eventuale) secondo quanto precisato dall'Appaltatore nell'atto costitutivo del raggruppamento e nella documentazione di gara, ciascun soggetto raggruppato eseguirà le seguenti prestazioni:

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario della suddetta ditta;

- che a carico dell'aggiudicatario.....con sede.....non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;

- che dalla visura della CCIAA di in datanon risultano procedure concorsuali nei confronti dell'aggiudicatario;

- che il DURC/certificato INARCASSA riferito all'aggiudicatario _____ con sede in _____ (acquisito con P.G. n. del), risulta regolare ed ha scadenza al _____;

- che il Comune di Fano, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le informazioni prefettizie antimafia, nei confronti dell'aggiudicatario _____ con sede a _____ mediante consultazione

della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88. co. 1. del d.lgs. 159/2011 in data _____ prot. n. PR_xxUTG_Ingresso_00000_00000 (acquisita al P.G. dell'Ente al n.0000 del 00/00/2019);

[ovvero]

- che **non sono ancora pervenute**, alla data di stipula del presente contratto, le **informazioni** prefettizie antimafia richieste tramite sistema BDNA. prot. n. _____ del _____ .

In applicazione di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, essendo decorso il termine di **30 gg** dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;

-l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. _____ che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi del D.P.C.M. 11.05.91 n. 187 *(solo nel caso di società capitali)*;

- che l'avviso relativo al risultato della procedura di affidamento del presente contratto è stato pubblicato sulla GUCE del _____ n. _____ e sulla GURI del _____ V serie speciale n. ___;

- che, sempre con riferimento all'esito della procedura, sono state inoltre esperite le ulteriori forme di pubblicità richieste dalla normativa vigente (Albo Pretorio on line e sito Internet del Comune di Fano, n. ___ quotidiani)

- che le comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sono state effettuate in data _____;

- con determinazione n. del del Dirigente del Settore Lavori Pubblici si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra;

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 è scaduto in data _____;

ovvero

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 non si applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando;

- che il Dirigente firmatario del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il dott., quale legale rappresentante della ditta, dichiara di aver eletto domicilio presso.....

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e descrizione delle prestazioni

Il dott. Sandro Sorbini , in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione delle prestazioni dettagliate e circostanziate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relative ai *“Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza ed a attività' accessorie per l'intervento "Realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la Fabbrica del Carnevale e la Casa della Musica del Comune di Fano".*

Le suddette prestazioni, vengono di seguito sinteticamente descritte, rinviandosi, al capitolato tecnico prestazionale per il dettaglio:

- Progettazione definitiva comprensiva del CSP ;
- Progettazione esecutiva comprensiva del CSP;
- Direzione Lavori comprensiva del CSE;

L'oggetto del presente contratto è rappresentato da tutti gli oneri ed obblighi indicati nei documenti progettuali ed è integrato dai contenuti caratterizzanti l'offerta tecnico-qualitativa costituita dalla relazione tecnica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario ed inserita tra i documenti contrattuali nonché dai documenti riportati all'art.2 del presente contratto. .

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, **materialmente allegati**, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso:

- il Capitolato Tecnico Prestazionale,
- la Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione

dei servizi,

- la dichiarazione relativa all'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara,
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

2.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto **non vengano ad esso materialmente allegati**, i seguenti documenti:

– copia semplice della cauzione definitiva presentata dall'aggiudicatario tramite polizza n. _____ emessa da _____ in data _____ il cui originale è conservato agli atti del Servizio Appalti e Contratti *[se la cauzione è digitale]* copia analogica dell'originale informatico della cauzione definitiva presentata dall'impresa tramite polizza n. _____ emessa da _____ in data _____

– copia semplice dell'assicurazione professionale di cui all'art del **Capitolato d'Oneri** presentata dall'aggiudicatario tramite polizza n. _____ emessa da _____ in data _____ il cui originale è conservato agli atti del RUP;

- Determinazione a contrattare n. del del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura n. ___ del ___ del Responsabile della CUC;
- Verbali di gara;
- Determinazione n. del del Responsabile della CUC, di aggiudicazione dell'appalto;

- Determinazione n. del del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva;

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che anche se non allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Termini contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni professionali richieste

Il termine entro cui l'Aggiudicatario dovrà presentare gli elaborati progettuali nelle forme previste dal Capitolato d'Oneri, sono i seguenti:

- progetto definitivo entro 80 (ottanta) giorni decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del contratto e da parte dell'Amministrazione .

- progetto esecutivo entro 50 (cinquanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione .

- Per ciascuna fase il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) procederà a comunicare l'avvio della prestazione mediante invito formale, dal quale decorrono i termini sopra indicati per le specifiche prestazioni;

- I termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 del D.M. n. 49/2018, ovvero in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente procedura. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione i medesimi termini decorreranno nuovamente con la ripresa dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 23 del D.M. n. 49/2018;

- con riferimento alle attività “Direzione lavori + CSE”, per la determinazione dei termini di esecuzione del servizio, si considererà lo stesso termine previsto nel contratto di appalto dei lavori;
- con riferimento alla prestazione di assistenza al collaudo, la stessa sarà vincolata alla conclusione definitiva delle attività di collaudo dell’opera, che si intende raggiunta con l’emissione del relativo certificato.
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari **all’uno per mille** del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale

La Stazione Appaltante, salvo che per motivi non dipendenti da inadempimenti dell'appaltatore, non concederà proroghe per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Art. 4 –Corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell’affidamento, disciplina dei pagamenti ed anticipazione del prezzo.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell’appalto, così come dettagliate e circostanziate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli schemi di parcella (redatti ai sensi del DM 17/06/2016 e stime analitiche) è, in ragione di quanto offerto in sede di gara, pari ad € _____, __ (euro _____/__), oltre oneri previdenziali, se dovuti, ed IVA come per legge, tenuto conto del ribasso offerto dall’Appaltatore e così suddiviso:

- a) per la progettazione definitiva il compenso è di Euro
- b) per la progettazione esecutiva il compenso è di

Euro ;

c) per la direzione lavori il compenso è di
Euro ;

Le parti danno atto che i prezzi offerti in sede di gara non potranno essere oggetto di revisione prezzi e quindi non potranno subire variazioni per l'intera durata del presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le modalità descritte all'art. ... del Capitolato Tecnico Prestazionale, che qui si riportano:

A) Progettazione definitiva – in unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura che potrà avvenire ad avvenuta conclusione della prestazioni professionali relative, avvenuta verifica ed approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante con atto formale (Delibera di Giunta Comunale) ;

B) Progettazione Esecutiva – in unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura che potrà avvenire ad avvenuta conclusione della prestazioni professionali relative, avvenuta verifica e validazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante con atto formale ;

C) Direzione lavori ed altre attività tecniche accessorie dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la Fabbrica del Carnevale, la Casa della Musica, - mediante corresponsione di :
- massimo di n.6 (sei) rate di acconto fino al 90% (novanta per cento) del compenso pattuito, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati d'avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;

- rata di saldo pari al 10% del complessivo compenso per Direzione Lavori previo collaudo tecnico-amministrativo dei lavori e formale presa d'atto da parte della stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva comunque fin d'ora la facoltà di non dar corso a singole parti o a tutto il servizio qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione. Tale prescrizione costituisce a tutti gli effetti clausola contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici.

L'onorario verrà corrisposto previa verifica del servizio reso, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 49/2019, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente.

Le fatture, intestate al Comune di Fano, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando obbligatoriamente i seguenti dati:

- indicazione del codice Univoco Ufficio UFUD0S;
- indicazione del codice identificativo gara (CIG);
- indicazione del CUP.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Appaltatore si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'Appaltatore espressamente dichiara che l'onorario relativo alle singole fasi, stabilite nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.

Tale onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l'Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell'importo dei valori dell'opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario.

L'Appaltatore potrà chiedere l'anticipazione del prezzo secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione in questione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è commisurata all'importo della singola prestazione attivata.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, c. 7 della predetta legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 6 Obblighi specifici dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nell'Offerta Economica, nell'Offerta Tecnica presentata e nella documentazione amministrativa agli atti della Stazione Appaltante.

Per l'espletamento del servizio, inoltre, l'Appaltatore utilizzerà la "struttura operativa minima" indicata in sede di presentazione dell'offerta in cui opereranno le figure professionali specificate dall'Appaltatore.

Fermo quanto previsto nel precedente comma l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto

dell'appalto;

- comunicare al Comune ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
 - eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Tecnico Prestazionale e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
 - manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
 - dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il Comune ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
 - consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle stesse.
- Di svolgere l'attività di direzione lavori, liquidazione e contabilità per tutta la durata delle opere sino alle approvazioni dei collaudi, compresa assistenza al collaudo a prescindere dal cronoprogramma;
- mantenere l'organico offerto in sede di gara per tutta la durata dell'incarico.

-Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto di approvazione dell'Amministrazione; in mancanza di tale autorizzazione scritta, l'incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi all'espletamento dell'incarico od esecuzione dei

lavori;

- Di consegnare tutti gli elaborati, documenti e allegati in lingua italiana;

- E' fatto obbligo al soggetto incaricato di apportare al progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano eventualmente ritenute necessarie a insindacabile giudizio dell'Amm./ne Comunale ovvero degli Enti esterni deputati al rilascio di pareri e/o nulla-osta anche in relazione a sopravvenute modifiche ed aggiornamenti della normativa tecnica di riferimento, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Si intenderanno assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, indicati nella documentazione presentata in sede di gara, ed enunciati dalle vigenti disposizioni in materia. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Appaltatore tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico.

Art. 7 Forma, quantità degli elaborati.

Gli elaborati oggetto della prestazione richiesta, saranno consegnati nella forma e nelle quantità descritte nel capitolato tecnico prestazionale all'articolo.....

Art. 8 –Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ (euro _____), mediante polizza fidejussoria n. _____ della Compagnia _____ - Agenzia di _____ – via _____ n.

__ – cap _____, emessa in data _____.

Tale garanzia è a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dal Comune in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Coperture assicurative a carico dell'Affidatario

L'Aggiudicatario a copertura dei rischi di natura professionale derivanti da questo specifico contratto, in applicazione dell'art 24 comma 4 del Dlgs 50/2016 e dell'artdel Capitolato Tecnico Prestazionale ha presentato polizza n. _____ emessa da _____ in data _____ con massimale pari ad Euro _____.

non inferiore al 10% del costo dell'opera che risulta pari ad €. 4.297.554,00.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016 "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)."

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamento o contrattuali.

Art. 11 - Penali

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Rispetto al cronoprogramma relativo allo svolgimento del servizio, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli elaborati/documentazione previsti dal capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della

medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dal Comune per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'aggiudicatario, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'aggiudicatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L'Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 12 Variazioni delle prestazioni in corso d'opera.

Le varianti all'esecuzione dei servizi affidati sono escluse dal contratto di appalto e dovranno essere preventivamente autorizzate dal RUP. L'affidamento di tale incarico, potrà essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. Le modifiche contrattuali saranno autorizzate ed approvate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 07/03/2019 n. 49.

Art. 13 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Il Comune si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto le prestazioni affidate anche di diversa natura;
- b) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- e) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Affidatario;
- f) mancata validazione del progetto o l'esito di valutazione "negativa assoluta" ;
- i) cessione del contratto ;

La risoluzione, in tali casi, opera allorché il Comune comunichi per iscritto, a mezzo pec, all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

Secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

La Stazione Appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti all'art. del Capitolato Prestazionale Tecnico.

Art. 14 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip.

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa (*eventuale*)

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e

risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 16 - Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo. La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per l'Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico.

Art. 17 - Responsabilità verso terzi.

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 18 – Trattamento dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018- potranno essere trattati anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Resta comunque inteso

tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il legale rappresentante dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito <https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>.

Art 19 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto del **Comune di Fano**, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento,

anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della

normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di

servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative

al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 20 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà

devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

Art. 21 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina la materia.

Art. 22 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 23 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 24 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 25 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € _____ (euro _____), di cui € _____ per diritti di segreteria ed € _____ per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti

richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 26 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ditta _____

- Comune di Fano – codice fiscale e partita Iva n. 00127440410.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nel presente contratto, agli artt.: Art. 1 Oggetto dell'appalto e descrizione delle prestazioni, Art. 2 Documenti facente parte integrante del contratto, Art. 3 Termini contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni professionali richieste, Art.4 Corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell'affidamento, disciplina dei pagamenti ed anticipazione del prezzo, Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari,, Art. 6 Obblighi specifici dell'Appaltatore, Art. 7 Forma, quantità degli elaborati, Art. 8 Garanzia definitiva e polizza assicurativa, Art. 9 – Coperture assicurative a carico dell'Affidatario Art. 10 Cessione del contratto e dei crediti,, Art. 11 Penali, Art. 12 Variazioni progettuali in corso d'opera, Art. 13 Risoluzione del contratto e recesso, Art. 14 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip, Art. 15 Risoluzione espressa Art. 16 Proprietà degli elaborati, Art. 17 Responsabilità verso terzi, Art. 20 Controversie e foro competente, Art. 22 – Estensione degli

obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici, Art. 24 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto, Art. 25 Spese contrattuali e registrazione.

per l'Appaltatore

Firma digitale

Il presente contratto consta di _____ pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Si omette la lettura dei documenti richiamati ed allegati al presente atto per espressa dispensa avutane dalle Parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza preso cognizione .

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Per il Comune dott. _____ Per la ditta dott. _____

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)